

Legge di Stabilità 2015: commento alle novità previdenziali

**OGM:
nuove norme**

**Fondolavoro
trova spazio
nella prestigiosa
vetrina
del Sole24Ore**





Uno sguardo ottimista al nuovo anno



DOMENICO MAMONE - Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Leggiamo con speranza dell'annuncio del ministro Padoan che il 2015 sarà l'anno di uscita dalla crisi. Non è la prima volta che ascoltiamo quest'annuncio, ma la nostra fede è più forte dei dubbi. Perché, sia chiaro, noi siamo dalla parte dell'ottimismo, della fiducia. Lo dico senza alcun sarcasmo. Il piano Juncker per i nuovi investimenti europei prevede una sostanziale raccolta di fondi privati, che andranno gradualmente a costituire il Fondo. Ora, come si raccolgono i capitali di rischio, i capitali di investimento, senza fiducia? Di più, spiegano gli studi che occorre quello che gli economisti chiamano "un'aspettativa di domanda", cioè la convinzione, da parte degli investitori, che il prodotto, il progetto, l'impresa in cui investono avrà successo, piacerà, avrà dei clienti insomma.

È quello che noi crediamo tutti i giorni. Lo crediamo quando difendiamo i prodotti agricoli italiani, prodotto secolare di un sapere del territorio e di una cultura non geneticamente manipolabile. È quello che facciamo quando lavoriamo a favore di servizi di prossimità per i lavoratori e i cittadini, i più deboli innanzitutto. Il governo, con recenti provvedimenti, ha "stretto" le regole per Caf e Patronati. Non sono provvedimenti draconiani quanto annunciato, anche perché abbiamo saputo farci sentire. E non ne abbiamo paura: se vi sarà una selezione, essa colpirà le organizzazioni fragili, poco radicate sul territorio. Noi siamo in grado di ampliare, invece, la nostra rete, e di saltare ogni asticella.

Oltre che ottimisti, siamo anche curiosi. Attendiamo di vedere alla prova il jobs act e la legge di stabilità 2015: dopo una discussione a nostro avviso molto ideologica da ogni versante, adesso si deve mettere alla prova il progetto. Alleggerire il costo del lavoro ci convince, e anche consentire un'uscita più flessibile ai lavoratori non per lasciarli per strada (in primo luogo, ma non solo, per spirito etico: ma anche perché ogni disoccupato in più è un consumatore in meno, la sua povertà è povertà di tutto il sistema economico). Ci convince di meno l'ennesimo innalzamento dell'Iva, classico espediente dei tempi duri. Si chiese un ormai anzianissimo Andreotti se ci fosse davvero stato necessario mobilitare i migliori professori (era il governo Monti) per alzare l'Iva come minacciato, dall'anno prossimo. Non ci pare un grande cambiar verso, quest'ultimo. Insomma, rimaniamo svegli, critici, senza pregiudizi, ma attenti ai fatti.

Pensiamo all'importanza della ricerca e della tecnologia: assieme alla tradizione, alla eccellenza del cibo e del territorio, ci importa e ci piace l'eccellenza tecnologica: qui da basso, salutiamo tutti con la mano il capitano Cristoforetti, lassù, e pensiamo che l'Italia ha eccellenze che non devono tanto essere tenute a casa, con i soliti piagnistei sulla fuga dei cervelli, ma mandate ovunque, nell'economia globalizzata, fino allo spazio, perché solo con una presenza globale rimarremo competitivi, presenza che è anche di persone, di cultura, di esempi. Per questo stiamo lavorando ad allargare la nostra rete di patronati all'estero: la comunità italiana in America e in Europa è al centro della nostra attenzione.

Infine, un pensiero per il nostro Presidente, il Presidente di tutti gli Italiani, il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, il quale, come aveva ormai da tempo preannunciato, ha rassegnato dopo 9 anni circa le dimissioni dall'incarico. Un giorno molto importante che sicuramente sarà ricordato in modo particolare, soprattutto perché mai si è verificato che un Presidente della Repubblica fosse riconfermato per il secondo mandato. Ma quello che di più mi indispone è l'ipocrisia di personaggi politici che criticano, per partito preso, l'operato di questo signore solo per dover dire si poteva fare meglio, si deve fare meglio; ma allora dove eravate quando 2 anni fa bisognava eleggere una figura nuova alla scadenza del primo mandato di Giorgio Napolitano? Vi rendete conto che è stato costretto a farsi rieleggere perché non siete stati capaci di trovare di meglio? Oggi, almeno oggi, siate umili e devoti alla Nazione, e' un dovere verso il nostro Paese è portiamo rispetto alla nostra bella Italia e diciamo Grazie Giorgio Napolitano, riposati e buona fortuna Italia.

Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC

**1****EDITORIALE**

DOMENICO MAMONE
*Presidente
dell'Unione
Nazionale
Sindacale
Imprenditori
e Coltivatori*

Uno sguardo ottimista
al nuovo anno

8**FONDOLAVORO****9****UNSICOOP****4****VISTO DALL' UNSIC**

Legge di Stabilità 2015:
commento alle novità previdenziali

4**10****CAF / PATRONATO****5****UNsic INFORMA**

Governo: pubblicato il DPCM
con i flussi d'ingresso
per l'anno 2014

5**12****MONDO AGRICOLO**

OGM:
nuove norme

12

Il settore pesca
e lo spreco di fondi Ue

6

La nuova PAC
ed il greening

12

Accordo
Enuip ed Icarum

6

Chiusura del Semestre europeo:
nuovi risultati per l'Agricoltura
e la Pesca dell'Unione europea

13

Bando europeo:
i giovani come motore
di cambiamento sociale

7

Le Regioni ed il riconoscimento
delle Op agricole

14



16

DAL TERRITORIO



Nuova sede
Unsic

16

17

DALLE REGIONI



Campania: finanziamenti
per commercio e artigianato

17

20

LAVORO E PREVIDENZA



Le novità della legge di stabilità
in materia di lavoro

20

Le nuove
NASPI-ASDI-DISCOLL

24

32

IUS IURIS



SOMMARIO



INFOIMPRESA

Periodico

dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Direttore responsabile
Domenico Mamone

Redazione
Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione
Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.unsic.it - infoimpresa@unsic.it

Registr. Tribunale di Roma
N° 76/2003 del 5/03/2003

La nuova legge di stabilità

La legge di stabilità 2015 è stata approvata dal Parlamento, dopo il previsto dibattito parlamentare che ha portato alcune modifiche al testo, confermando peraltro l'impostazione voluta da Palazzo Chigi. Una "finanziaria" di tagli, quindi, imposti dal rigore europeo, che peraltro vale anche da giustificazione per far passare misure altrimenti destinate a vivaci opposizioni. E alcune misure di sostegno al reddito delle famiglie, nel tentativo di mantenere un equilibrio tra rigore finanziario e le richieste di inserire risorse per tenere in piedi il sistema economico e sociale.

La misura-simbolo, per il governo Renzi, è quella degli "80 euro", l'aumento del salario netto per un'ampia platea di lavoratori dipendenti a basso reddito (ma non per i pensionati e i precari, osservano molti), ottenuto operando sul costo lordo del lavoro. Una misura che i critici di Renzi insinuavano fosse spot, provvisoria, e che viene resa definitiva. 80 è anche il numero chiave per leggere la misura del bonus bebè, che sarà per tre anni, e poi si vedrà: va alle famiglie che abbiano un figlio nel 2015 e un Isee sotto i 25mila euro annui. Tra le misure rivolte ad alleggerire il peso delle famiglie, il congelamento del canone Rai (in attesa di una riforma del sistema all'insegna del pagare meno, pagare tutti), la detassazione dei ticket pasto elettronici di 7 euro. Per la casa, prolungate le finestre di agevolazione fiscale per mobili e elettrodomestici che possono essere calcolati con le spese di ristrutturazione. Alcune misure sono state annunciate come mirate a scongiurare un aumento grave dei carichi,

ma tutto è relativo, pur sempre di aumenti si tratta: in primo luogo, questo discorso vale per il "tetto" allo spazio di aumento dell'Imu e della Tasi da parte dei Comuni. Tra le misure strategiche, una scelta notevole è quella di una forte iniezione di nuovi insegnati nella scuola, mirando a stabilizzare l'area di maggiore sofferenza del precariato nella pubblica amministrazione.

Nei confronti delle imprese, senz'altro notevole lo sforzo di riduzione dell'Irap legato alla deduzione dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato, che si accompagna però al ripristino di aliquote più alte. Una vera novità è il "Tfr in busta paga", una possibilità per i dipendenti privati che si vedrebbero anticipare, a richiesta, il Tfr, un modo per migliorare la liquidità delle famiglie, ma anche questa misura ha suscitato critiche: in particolare, essa sarà probabilmente scelta dai lavoratori con difficoltà di bilancio, per tappare debiti e problemi, ma alla fine costoro si troveranno con la liquidazione "bruciata", e anche l'alternativa del convogliamento del Tfr verso la pensione integrativa, già illustrato al pubblico come ancora di salvezza per le magre pensioni Inps del nuovo secolo, rischia di sbiadire un po'. Senza contare i problemi di liquidità per le piccole aziende.

Anche per l'Iva, a fronte dell'alleggerimento degli *ebook*, i nuovi libri elettronici da leggere su schermo, che scendono al 4% di Iva, mentre vivaci discussioni ha suscitato l'aumento dell'Iva sui *pellet*, una fonte di calore ritenuta marginale ma che ha una sua rilevanza sociale per le famiglie che abitano nelle aree montane o che comunque non vivono in case metaniz-

zate. Ma soprattutto, la previsione a scalare dell'aumento delle aliquote Iva, se la *spending review* non darà i risultati previsti. Una sorta di minaccia, una spada di Damocle per i consumatori e i produttori. Vediamola, comunque, la *spending review*: insomma i corposi tagli alle spese dello Stato, che secondo le teorie economiche pro-austerity devono servire per tenere i conti pubblici in ordine, ma secondo altri punti di vista significano anche minimizzare il ruolo vitale della spesa pubblica per l'economia di mercato.

Se avremo più insegnanti, il Ministero dell'Istruzione e Università si vede però tagliare il bilancio, e così presoché tutte le altre amministrazioni statali, in un quadro in cui permane il blocco degli stipendi del settore pubblico. Rimane da dire di molte novità fiscali, tra cui il nuovo regime dei minimi delle partite Iva, e del regime dei patronati, dove l'intervento del Parlamento ha contenuto i tagli eccessivi della proposta governativa. Su questi temi, rimandiamo alle apposite rubriche di InfoImpresa, in questo e nei numeri successivi.





Governo: pubblicato il DPCM con i flussi d'ingresso per l'anno 2014

I Governo ha reso noto con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n°300 del 29 dicembre 2014, il DPCM 11 dicembre 2014 con la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale per l'anno 2014. Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 9.00 del 30 dicembre 2014, tramite il sito del Ministro del Lavoro.

La scadenza è fissata al 30 agosto 2015. I lavoratori stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, ammessi in Italia sono 17.850, inclusa una quota di 2mila ingressi per Expo 2015.

Nello specifico la quota è così ripartita: > 1000 lavoratori stranieri aventi completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art.23 del decreto legisla-

tivo 25 luglio 1998, n°286;

> 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

- Imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che va a sostenere o accrescere i livelli di reddito.
- Liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione
- Titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati.
- Cittadini stranieri per la costituzione

di imprese 2start-up innovative" e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

> 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le quote restanti sono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. Al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.



Il settore pesca e lo spreco di fondi Ue

I cluster marittimo italiano ricopre un ruolo di rilievo nell'economia nostra, contribuendo con il 2,6% al Pil;. L'economia del mare gioca un ruolo fondamentale nel nostro paese e deve essere considerata una chiave importante per il futuro; il volume d'affari prodotto è importante, ha forti margini di crescita e può raccogliere grandi investimenti anche orientati verso l'estero. Purtroppo l'Italia, rispetto al resto delle economie mondiali, non riesce ancora a sfruttare nel modo migliore le potenzialità di cui dispone. Il bacino ittico meriterebbe un rilievo di gran lunga superiore, anche da un punto di vista politico; si pensi alla riforma sulla governance dei porti che da anni non viene presa in considerazione. Le coste italiane si estendono per circa 8300; esse dovrebbero quindi essere valorizzate con un peso mag-



giore da un punto di vista economico, politico e sociale. In dieci anni il settore ittico nazionale ha perso circa l'88% dei fondi a disposizione, ma ciò sembra non essere servito di lezione, se si considera il neonato rischio di vedere inutilizzati e, quindi tagliati, i 30 milioni di euro di fondi comunitari destinati proprio alla pesca. Sulla base della regola "N+2", infatti, a fronte di fondi non spesi entro i due

anni successivi all'erogazione, è previsto il taglio degli stessi per il settore in questione. Una pessima notizia dato che in Italia i contributi sottratti sarebbero andati a cofinanziare ben il 50% degli investimenti di settore. In euro il danno è pari a minori investimenti per circa 60 milioni. Un peccato per un settore che potrebbe fare da traino per la ricrescita del nostro paese.

Accordo Enuip ed Icarum



Ai cittadini stranieri che vivono in Italia può essere richiesta una certificazione di conoscenza della lingua italiana a livello A2, che serve ad esempio per richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La conoscenza della lingua italiana a livello A2 è una classificazione del grado di conoscenza dell'italiano che rientra nel Quadro Comune di Riferimento Europeo (QCER). I cittadini stranieri per ottenere il riconoscimento del livello A2 devono dimostrare di capire e saper usare frasi di

uso comune in lingua italiana. Conoscere ed usare in modo corretto la lingua del paese in cui si vive o si lavora è di fondamentale importanza, sia a livello sociale, consentendo una migliore integrazione e un più proficuo inserimento nelle dinamiche relazionali del paese, sia a livello economico-professionale, andando ad innalzare il livello di efficienza ed efficienza dei processi produttivi messi in essere dal lavoratore straniero. E' per questo che con l'anno nuovo la struttura Unsic si arricchisce di un nuovo accordo che va ad impreziosire

ulteriormente la già vasta gamma di servizi offerta ai suoi associati. In data 7 gennaio 2015, infatti, è stato siglato un accordo tra Enuip, l'Ente di formazione professionale dell'Unsic, ed Icarum Coperativa Sociale Onlus. L'accordo prevede che gli immigrati che usufruiscono già dei servizi Unsic e necessitanti del certificato relativo al superamento del test di italiano livello A2, ai sensi del Nuovo Accordo di Integrazione, potranno svolgere il test con lo stesso Icarum, partner fidato Unsic che si fa garante della qualità del servizio offerto.



Bando europeo: i giovani come motore di cambiamento sociale

Riflettori puntati sui giovani e sulle loro aspettative socio-economiche. E' questo il focus del bando europeo della DG Innovazione e Ricerca inserito nel programma Horizon 2020 per la presentazione di progetti di promozione dei giovani come motore di cambiamento sociale e che si pone come obiettivi l'analisi delle norme, dei valori e degli atteggiamenti dei giovani in Europa, così come le loro aspettative in materia di ordine pubblico e di organizzazione della vita economica, sociale e privata, compresa l'organizzazione delle città e dello spazio, ed il commercio etico.

Ciò dovrebbe includere i giovani adulti di diverse età e sesso, e provenienti da diverse etnie e religioni nonché da differenti contesti geografici e socio-economici, tenendo in consi-

derazione sia gli individui che le giovani famiglie. Fondamentale sarà indagare gli atteggiamenti dei giovani verso un modello socio-economico più sostenibile e le sue varie caratteristiche in confronto con le generazioni più anziane, tra cui l'evoluzione delle relazioni di genere, al fine di valutare le potenzialità e la disponibilità dei giovani ad essere motore di cambiamento e la loro propensione alla creatività nell'individuare soluzioni e prassi. Altro step è da ricercarsi nell'individuazione delle opportunità e degli ostacoli che i giovani vedono come catalizzatori o inibitori della transizione socio-ecologica e come potrebbero essere affrontati dalla politica al fine di promuovere una società sostenibile e innovativa in Europa, anche attraverso l'educazione formale e informale. La ricerca

dovrebbe esaminare come il cambiamento di valori culturali potrebbe contribuire al raggiungimento di una società inclusiva e sostenibile. I progetti possono essere presentati da Cooperative, Enti di formazione, Centri/Enti di ricerca, Imprese dell'economia sociale, Organizzazioni non profit e parti sociali.

Le proposte devono essere presentate obbligatoriamente da almeno tre soggetti giuridici provenienti da tre Stati membri o paesi associati.

Il contributo massimo può raggiungere il 70% dei costi totali ammissibili, mentre, solo nel caso di azioni di innovazione presentate da persone giuridiche senza scopo di lucro, il contributo potrà coprire il 100% dei costi totali ammissibili. La scadenza del bando è fissata al 28 maggio 2015.



Fondolavoro trova spazio nella prestigiosa vetrina del Sole24Ore

Nell'edizione del 22 dicembre 2014 il principale quotidiano economico-finanziario nazionale ha dedicato un redazionale a Fondolavoro. Grande significato ha avuto per noi questa opportunità, consentendoci di far conoscere alla grande fetta di lettori del giornale, le peculiarità e le strategie della nostra attività. Di seguito il testo completo del redazionale:

Fondolavoro, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua delle micro, piccole, medie e grandi imprese, è un ente associativo istituito nel 2009 per iniziativa di Unsic - Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori e Ugl - Unione generale del lavoro, con l'obiettivo di finanziare i piani formativi territoriali, settoriali, aziendali, individuali proposti (su esplicito

mandato delle aziende iscritte senza alcun onere) da enti di formazione accreditati sempre da Fondolavoro. I piani formativi sono preventivamente concordati con le parti sociali e vengono valutati con l'ausilio di comitati di settore afferenti alle seguenti aree operative: agricoltura e pesca, artigianato, commercio e servizi, industria, sociale e sanitario, edilizia. Fondolavoro espleta la propria attività in funzione dei fabbisogni formativi (temperanza/sviluppo), della composizione quali/quantitativa e della distribuzione territoriale degli enti beneficiari. La strategia di Fondolavoro risponde all'esigenza i piani sono valutati dai comitati di settore. La formazione continua con una metodologia di approccio tipicamente bottom up, raccogliendo cioè le sollecitazioni che provengono dagli enti

beneficiari iscritti e dai loro lavoratori e, dunque, attraverso un'analisi lineare delle necessità formative e la conseguente ottimizzazione di modelli, strumenti e procedure per l'elaborazione, gestione e controllo delle attività finanziarie. Per una maggiore trasparenza e garanzia della corretta esecuzione dei piani formare. Fondolavoro ha provveduto ad accreditare anche i revisori legali (persone fisiche/giuridiche) cui affidare gli incarichi di certificazione delle spese sostenute e delle procedure applicate. Le attività formative sono finanziate da Fondolavoro mediante accesso non discrezionale né selettivo al cosiddetto "conto formazione aziendale/aggregato", che consente agli enti beneficiari di autodeterminarsi e disporre liberamente delle risorse accantonate di propria competenza.



Fondolavoro

www.fondolavoro.it

**Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese**



Cooperativa sociale: al di là di "Mafia Capitale", una realtà fondamentale per il welfare italiano

Lo scandalo di "Mafia Capitale" rischia di mettere in cattiva luce fondamentale delle cooperative sociali nel generare servizi necessari alla comunità, un ruolo sempre più importante in una fase storica in cui crescono i bisogni sociali, ma si chiede al welfare di essere "sostenibile" in termini di costi e "prossimo", cioè attuato da soggetti vicini alla comunità.


Per una grande cooperativa sociale romana i cui vertici si sono rivelati disonesti (ma non i suoi lavoratori, a quanto sappiamo), migliaia e migliaia sono le cooperative costituite ai sensi della legge 381/1991 che ha introdotto la fattispecie delle cooperative sociali, le quali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità dalla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini definendo, inoltre, la figura giuridica delle "persone svantaggiate" tra le quali rientrano: i disabili fisici e psichici e sensoriali, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà

familiare, i tossicodipendenti, gli alcolisti, gli ex degenti di istituti psichiatrici anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, le persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

E' bene ricordare, ai fini di una migliore comprensione, che le cooperative sociali si distinguono in cooperative sociali di tipo A, che si occupano della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi; e cooperative sociali di tipo B, che gestiscono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi per l'insersimento lavorativo di persone svantaggiate. In varie circolari Inps si è più volte toccato il tema della modalità di computo della percentuale del 30% delle persone svantaggiate all'interno delle cooperative sociali. Fino al 1993 nel rapporto persone svantaggiate/totale forza lavoro, il denominatore era occupato da tutti i lavoratori ma, in seguito, l'Inps ha

modificato i propri parametri proprio per non venir meno al principio cardine della legge 381/1991, ossia alla sua finalità solidaristica. La Circ. n° 188, 17.6.1994 rende noto che le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per determinare l'aliquota prevista dalla L.381/91 (30%).

Da segnalare, inoltre, la risposta del Ministero del Lavoro al quesito posto in essere dai Consulenti del Lavoro nel 2009, che specifica che in casi come quello delle Cooperative Sociali a oggetto plurimo, facenti attività previste dall' art. 1, lett. a) e b) della legge 381/1991, è considerato corretto calcolare la percentuale di lavoratori svantaggiati in rapporto al solo personale impiegato nell'attività di "tipo B", mentre, restano esclusi, i lavoratori impiegati nell'attività socio-sanitaria ed educativa di "tipo A", facendo riferimento alle due distinte posizioni contributive aperte all'Inps.



Legge di Stabilità 2015: commento alle novità previdenziali

Una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 ci riguarda direttamente. Sono stati modificati, infatti, alcuni criteri per l'esercizio dell'attività di patronato. Oltre alla riduzione del Fondo Patronati di 35 milioni di euro (nella prima stesura erano 150 milioni) e della percentuale previdenziale (trattenuta sui contributi previdenziali) da 0,226 a 0,207, il legislatore ha messo mano anche alle regole per il riconoscimento del patronato e ne ha, anche, ampliato le competenze. Nella precedente normativa era previsto, per l'anno 2015, che i patronati dovessero avere una presenza sul territorio pari ai 2/3 delle regioni e delle province (anche nelle macroregioni), la legge di stabilità, modificando la norma, ha dettato nuovi criteri: presenza in un numero di province la cui popolazione sia almeno pari al 60% della popolazione (in base all'ultimo censimento), avere almeno otto uffici in Stati esteri, avere una attività pari al 1,5% (i famosi punti). Il legislatore, però, modifica anche il campo di intervento dei patronati andando a rivedere le norme previste dall'art. 10 della L. 152/2001 (attività diverse). Ac-

canto alle attività tradizionali sulla previdenza e l'assistenza (che rimangono obbligatorie e gratuite per i cittadini) si ampliano le competenze prevedendo la possibilità di prestare servizi in favore di soggetti privati e pubblici, senza scopo di lucro, su materie quali il diritto sul lavoro, la sanità, il diritto di famiglia e delle successioni, il diritto civile e della legislazione fiscale, sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il patronato diventa così interlocutore privilegiato delle pubbliche amministrazioni anche come supporto per l'anagrafe e i certificati.

Saranno dei decreti del Ministero del Lavoro a definire il quadro di queste importanti novità. Questa è la grande sfida che il patronato Enasc dovrà affrontare nei prossimi mesi: la nostra struttura sarà in grado di cogliere queste nuove opportunità che il legislatore ha previsto.

Tutta la nostra struttura, da quella nazionale a quella territoriale, dovrà alzare la qualità per non perdere questa revisione dei compiti del patronato: diventeremo sempre di più soggetti a 360 gradi nel nuovo Welfare state.

Si ricordano, infine, le principali novità previdenziali inserite nella legge di

stabilità: le modifiche alla Legge Fornero, viene tolta la penalizzazione sulle pensioni anticipate rispetto ai 62 anni di età anagrafica per chi matura i requisiti entro 31 dicembre 2017 (il famigerato 1% per i primi due anni di anticipo e 2% per i successivi), si modifica il sistema di calcolo delle pensioni introducendo un limite rispetto all'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole antecedenti la L. 214/2011 (si rimette il limite dei 40 anni per il calcolo della pensione, i contributi eccedenti non vengono considerati); i fondi pensione, viene elevata la tassazione dal 11% al 20%; l'amianto, viene reintrodotto l'art. 13 della L. 257/1992 che prevede l'attribuzione di una maggiorazione contributiva pari al 1,5 per gli esposti all'amianto per periodi pari o superiori a dieci anni.

Vengono estese le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma; pagamento pensioni, i beneficiari di più trattamenti pensionistici (comprese invalidità civili e rendite Inail) percepiscono gli importi il giorno 10 di ciascun mese con un unico pagamento.





Novità in materia di semplificazioni per minori invalidi titolari con indennità di accompagnamento e titolari con indennità di frequenza

L’art.25 del DL 24 giugno 2014, n°90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n°114, ha introdotto rilevanti novità circa la gestione delle pratiche dei Minori Invalidi prossimi al compimento della maggiore età. Risultano soggetti interessati i minori invalidi titolari con indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali il fulcro principale delle novità introdotte in materia, si ritrova nella non obbligatorietà della previa presenta-

zione della domanda in via amministrativa Inoltre, i soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario, non saranno obbligati a sottoporsi all’accertamento, a meno che non abbiano interesse al riconoscimento delle prestazioni non economiche.

I destinatari delle nuove disposizioni saranno però tenuti comunque a presentare, una volta raggiunta la maggiore età, il modello AP 70. Invece, per i minori titolari di indennità di frequenza

è possibile richiedere già sei mesi prima il compimento della maggiore età la pensione di inabilità civile e/o assegno mensile di invalidità civile per i quali, per l’ottenimento di dette prestazioni è obbligatoriamente richiesto il compimento della maggiore età Per entrambi non sarà necessario un nuovo certificato medico, misura utile sia a snellire l’iter burocratico, sia ad abbattere una notevole voce di spesa per le famiglie interessate.



OGM: nuove norme

Dopo quattro anni di negoziati l'europarlamento concede agli stati membri di proibire gli OGM, ma questo significa anche via libera a queste coltivazioni transgeniche nei paesi membri che lo desiderano. Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il 13 gennaio a Strasburgo, con 480 voti a favore, 159 contrari e 58 astenuti, la legge, che entrerà in vigore nella primavera del 2015, e prevede che gli stati membri garantiscono una particolare vigilanza per assicurare che le coltivazioni geneticamente modificate non contaminino altri prodotti, o attraversino involontariamente i confini nazionali. I divieti nazionali potranno essere motivati con ragioni socio-economiche,

di politica agricola, di interesse pubblico, di uso dei suoli, di pianificazione urbana o territoriale, per evitare la contaminazione di altri prodotti o anche per ragioni di politica ambientale a condizione che siano distinte e complementari, rispetto alla valutazione di rischio ambientale, che compete alla sola all'Esfa (autorità europea di sicurezza alimentare).

In merito il ministro delle politiche agricole Martina ha affermato: "Il punto di novità europeo sugli Ogm è molto importante e si iscrive tra i successi del semestre di presidenza italiana Ue, non era scontato che andasse a finire così. L'Italia fa bene a lavorare oltre il tema 'Ogm si - ogm No', confermando la non coltivazione perché il nostro modello agroalimen-



tare ha bisogno di posizionarsi sulla distintività". Distintività, cioè una produzione agricola italiana caratterizzata dalla precisa identificazione dei suoi prodotti per storia, territorio, caratteristiche biologiche e di gusto, secondo un'evoluzione naturale che non può prevedere la creazione in laboratorio di prodotti, per così dire, "senza radici".

La nuova PAC ed il greening



La consapevolezza che l'agricoltura può concorrere a ridurre il rischio di degrado ambientale e a mitigare i cambiamenti climatici ha determinato l'introduzione, nella politica agricola comune (PAC), a partire dal 2015, di una nuova componente, detta "di investimento", dal 1° gennaio 2015 è infatti entrata in vigore la nuova PAC, di cui il greening costituisce la novità più importante; una forma di contributo destinato a chi si attiene ad alcune pratiche agricole coerenti con i principi dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente chiamato il "greening":

- Obbligo della diversificazione coltu-

rale per le aziende che coltivino superfici a seminativo dato che la PAC prevede appunto la coltivazione nel medesimo anno di colture diverse (da non confondere con la rotazione) dove per colture diverse si intendono quelle appartenenti ad un genere differente della classificazione botanica.

- Nel caso in cui l'azienda agricola superi i 15 ettari di seminativi, questa dovrà dedicare all'EFA una superficie pari almeno al 5% di quella coltivata a seminativi dove per EFA si intende Ecological Focus Area, ovvero aree di interesse ecologico.

Una percentuale almeno pari al 5% di quella coltivata a seminativi dovrà es-

sere costituita da siepi, strade e foscati interni ai fondi, altri elementi caratteristici del paesaggio oppure deve essere destinata a colture azotofissatrici, oppure ancora si può lasciare a riposo.

Gli ettari dedicati ad EFA vengono calcolati attraverso fattori di conversione e di ponderazione (ad esempio, 1 metro lineare di siepe equivale a 10 metri quadrati di EFA). E' pertanto fondamentale che gli agricoltori pianifichino la semina, ripartendo adeguatamente le colture e verificando di dedicare la superficie ad EFA ove necessario in modo da poter usufruire dei vantaggi del greening.



Chiusura del Semestre europeo: nuovi risultati per l'Agricoltura e la Pesca dell'Unione europea

I bilancio fondi agricoli nella scorsa Commissione Ue presieduta da Barroso aveva previsto di modificare il budget 2015 attraverso una riduzione del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con un taglio di oltre 400 milioni di euro dal bilancio agricolo. Quanto al tema del ricambio generazionale: credito, terra e Erasmus per giovani agricoltori - Approvato a dicembre, il documento presentato dalla Presidenza italiana, favorisce i giovani in agricoltura attraverso:

- credito: tramite garanzie bancarie della Banca europea per gli investimenti (BEI), diventando così complementare agli strumenti nazionali esistenti
- terra: con agevolazioni per l'acquisto dei terreni da parte degli under 40
- formazione: attraverso il progetto Erasmus per facilitare lo scambio di esperienze formative professionali tra le diverse realtà agricole europee.

“Sono soddisfatto del lavoro portato avanti in questi mesi - ha commentato il Ministro Martina -, abbiamo fatto scelte che guardano al futuro non solo del settore ma dell'Europa. Il ricambio generazionale è un obiettivo fondamentale e con l'approvazione del nostro documento la Commissione presenterà proposte normative per dare più credito ai nostri ragazzi anche attraverso la Bei e per creare un Erasmus dei giovani imprenditori agricoli.” Per l'embargo russo, “Nei sei mesi di Presidenza - afferma il Ministro Martina- abbiamo dovuto gestire la difficile situazione dell'embargo russo, che ha colpito duramente gli agricoltori europei.

Abbiamo convocato a settembre un consiglio straordinario proprio per se-

guire puntualmente la vicenda e abbiamo collaborato con la Commissione per stabilire e rafforzare gli interventi a favore dei settori colpiti. Sono state messe in campo risorse importanti, ma è stato altrettanto evidente che c'è bisogno di un salto di qualità negli strumenti europei di gestione delle crisi. Servono azioni più tempestive, adeguate e in linea con le esigenze delle imprese. Proseguiremo con il nostro lavoro e con lo stesso impegno nei prossimi mesi, collaborando a stretto contatto con la Commissione europea”. E proprio dalla Commissione europea un pacchetto di aiuti per oltre 300 milioni di euro per aiutare i produttori colpiti dalle conseguenze dell'embargo russo come ad esempio la concessione di aiuti per l'ammasso privato di 155.000 tonnellate di formaggi. Fino al 31 dicembre 2014 con il regolamento Ue 1031, per la frutta fresca e deperibile sono state stabilite misure di ritiro e l'Italia è il Paese (che, con oltre 14mila tonnellate di pere, prugne e mele, ha effettuato ritiri per un quantitativo superiore a tutti gli altri Paesi).

Dato che il tonno rosso è ampiamente esportato verso mercati esteri, in particolare quello giapponese o utilizzato in luoghi di ristorazione di eccellenza in terra nostrana, è bene dare spazio alla questione quote tonno, dove si ha un aumento delle quote di cattura per il tonno rosso per i prossimi anni: nel 2015 la quota italiana di cattura ammonta a 2.302,8 tonnellate (1950 nel 2014).

Nessuna nuova misura di gestione per la pesca del pesce spada. Inoltre, è stato approvato definitivamente il Regolamento Ue relativo alle azioni di informazione e di promozione dei

prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei Paesi terzi aumentando il grado di conoscenza dei consumatori dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell'Unione per il sostegno delle esportazioni dei prodotti agroalimentari europei nel mondo. Facendosi promotori di un'azione globale sul cibo I ministri dell'agricoltura europei hanno ribadito l'importanza dell'evento all'interno del quale l'Europa giocherà un ruolo chiave, facendosi promotrice di un'azione globale sul cibo. L'Italia ha pertanto dedicato ai temi di Expo 2015 la riunione informale del Consiglio agricoltura, che si è svolta dal 28 al 30 settembre a Milano con quattro tematiche principali: lotta alla povertà alimentare; il contrasto agli sprechi alimentari, che nel territorio dell'Ue ammontano a circa 190 Kg pro-capite; la tutela delle risorse naturali come terra e acqua; promozione di modelli agricoli sostenibili a partire dall'attuazione della nuova PAC.



Le Regioni ed il riconoscimento delle Op agricole

In data 8 gennaio 2015 è stata pubblicata la prima versione delle Linee guida in attuazione dell'articolo 11 del D.M. 86483/2014. Spetta alle regioni il riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola secondo il regolamento (UE) 1308/2013 che ha introdotto alcuni elementi innovativi nella gestione delle procedure per il riconoscimento e per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori agricoli; da qui il D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi", la cui specifica

documentazione normativa è rinvenibile nella specifica sezione Ortofrutta, inoltre il D.M. 86483 del 24 novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute". La richiesta di riconoscimento, a seconda che la stessa assuma carattere regionale o interregionale, andrà presentata alle regioni o al Mipaaf alla direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare in via XX settembre, 20 – 00187 Roma. Eventuali richieste di chiarimenti possono

essere inoltrate all'indirizzo: DIQPI.segreteria@mpaaf.gov.it oppure PQA.segreteria@mpaaf.gov.it. Ad esse verrà data risposta nella specifica sezione F.A.Q. E', inoltre, in corso di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto recante disposizioni in materia di riconoscimento e controllo delle O.P. dei settori finora non regolamentati. Coerentemente con queste linee guida, anche sulla base dell'intesa maturata nella riunione tecnica del Mipaaf con le Regioni del 16 dicembre 2014, la data ultima di presentazione della sola documentazione allegata alla richiesta di riconoscimento è posticipata al 24 gennaio 2015.

Riserva nazionale per giovani e nuovi agricoltori nella nuova PAC 2015\2020

La riserva nazionale conserva la sua validità come strumento a disposizione degli Stati membri, per assegnare titoli a giovani agricoltori e nuovi agricoltori (cioè gli under 40 che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o già insediati in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono il 2015, quindi che si è insedia dal 2011 in poi) o situazioni particolari che non hanno maturato "pagamenti percepiti" nel 2014.

Ogni Stato membro deve costituire una riserva nazionale con una riduzione percentuale lineare del pagamento di base, sino al massimo del 3% del relativo massimale.

Per alimentare la riserva nazionale, il

Decreto ministeriale 18 novembre 2014 n. 6513 ha stabilito di operare una trattenuta del 3% del massimale nazionale del pagamento di base, corrispondente all'1,74% del massimale nazionale complessivo.

Gli importi a disposizione della riserva nazionale variano da 68 milioni di euro nel 2015 a 64 milioni di euro nel 2019. Tra gli ulteriori utilizzi previsti dal regolamento, il Decreto ministeriale 18 novembre 2014 n. 6513 ha infatti stabilito di utilizzare la riserva nazionale con le seguenti priorità: coprire il fabbisogno per il pagamento dei giovani agricoltori per arrivare al 2% in caso di necessità; per assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi

di ristrutturazione connessi a un intervento pubblico; per assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici; per assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di titoli per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali; praticare un aumento lineare del valore dei titoli su base permanente se la pertinente riserva nazionale supera lo 0,5% del massimale nazionale previsto per il pagamento di base, ferme restando le disponibilità per i giovani, per chi inizia l'attività agricola, per le assegnazioni previste ai precedenti punti a) e b) e per gli agricoltori che hanno diritto a un aumento a seguito di una decisione giudiziaria definitiva o un provvedimento amministrativo definitivo.



Apicoltura: il rilancio del settore



Sono ingenti i danni causati della ormai nota Aethina tumida (il parassita che attacca gli alveari) e dal calabrone asiatico, la Velutina, un insetto carnivoro (come tutti i vespidi) che preda di preferenza le api causando gravi danni agli alveari e, a volte, anche la perdita delle famiglie. È arrivata in Europa (a Bordeaux) nel 2004 dalla Cina, introdotta accidentalmente con un carico di materiale destinato ai vivai. Nonostante la lotta condotta dagli apicoltori, in pochi anni si è diffusa in tutta la Francia, in Spagna e, ultimamente, anche in Italia, perlopiù in Liguria e nel Cuore. Un calo della produzione con dati disastrosi nazionali di una perdita che arriva addirittura al 90% in alcune zone, unico dato in leggera ripresa, secondo Panettieri, è quello del raccolto dei millefiori. Era pertanto inevitabile un piano per il sostegno e il rilancio del miele italiano, motivo di

dibattito al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali l'8 gennaio scorso: una riunione del Tavolo di coordinamento del settore apistico con la partecipazione del viceministro Andrea Olivero rendendo note alcune considerazioni in merito alla riunione del Tavolo di coordinamento: «L'attenzione al settore è alta» - ha dichiarato il Vice Ministro Andrea Olivero - «lavoreremo alacremente per preservare e riconoscere le qualità dell'apicoltura; abbiamo convocato il tavolo per partire dall'ascolto delle istanze del settore.

Ora procediamo con un'azione di sostegno chiedendo la collaborazione di tutti. Ci adopereremo sempre di più perché il miele italiano possa essere apprezzato dai consumatori e riconosciuto come una produzione di eccellenza» - ha concluso Olivero - «per questo sono certo che l'apicoltura arricchirà il dibattito di Expo sul cibo e

la biodiversità». Nel corso dell'incontro sono state affrontate le questioni principali dell'apicoltura, comprese le criticità, e sono state illustrate le azioni di rilancio del settore, aprendo un confronto con tutti i referenti e consentendo di evidenziare importanti aree di lavoro nel breve e nel lungo periodo: l'istituzione dell'anagrafe apistica; la necessità di rafforzare l'azione di contrasto alla contraffazione a seguito della rilevante riduzione della produzione di miele; l'avvio di un processo di rilancio attraverso azioni di promozione e sostegno alla produzione nazionale sono gli strumenti messi in campo per un piano di tutela costruttivo, all'insegna dell'unità del settore; soluzioni di collaborazione e di confronto tecnico che possano rafforzare l'azione di contrasto alla diffusione sul fronte dell'emergenza sanitaria rappresentata dall'Aethina tumida.



Nuova sede Unsic di Palermo



Un nuovo tassello è stato aggiunto nella grande famiglia Unsic con l'inaugurazione della nuova sede dell' Unsic zonale Palermo in via Titina De Filippo 14/16. Un ufficio nuovo, moderno e allo stesso tempo accogliente, frutto dei sacrifici e del lavoro di tutto il team.



Nuova sede Unsic di Lumezzane (Brescia)

Presso il Centro Commerciale Arcadia sarà operativa la nuova sede Caf Unsic e Patronato Enasc. Il Centro Servizi è un Centro di Raccolta Fiscale (CAF) ed un ufficio di Patronato, nati con lo scopo di offrire molteplici servizi ai cittadini, ai lavoratori e ai pensionati, con l'obiettivo di di-

ventare per tutti loro un importante punto di riferimento a cui rivolgersi per avere soluzioni ad una vasta gamma di problematiche senza la necessità di recarsi presso uffici di enti vari ed abbattendo, così, costi anche in termini di tempo. I nostri operatori offrono consulenza qualificata anche nella sfera

previdenziale al fine di istruire, presentare e far liquidare le prestazioni previdenziali presso gli Enti erogatori quali Inps, Inail, Inpdap, Asl ecc. Inoltre, in collaborazione con esperti nel settore la sede di Lumezzane è predisposta ad offrire anche servizi di consulenza aziendale e contabilità.



Campania: finanziamenti per commercio e artigianato

Con finalità principale la creazione di nuove opportunità per le piccole e medie imprese, cercando di costruire una speranza di rilancio, in un buio tempo di crisi, la Regione Campania ha presentato i provvedimenti disposti dalla Giunta Caldoro dedicati a commercio e artigianato. 75 milioni di euro è l'ammontare previsto per i finanziamenti e, nel dettaglio, 10 milioni di euro per il bando "reti di impresa", atto a favorire la capacità innovativa delle imprese in un'ottica di maggiore competitività e internazionalizzazione. All'artigianato destinati, invece, 27 milioni di euro da impiegare per il miglioramento degli standard ambientali. Al bando "start up" 30 milioni di euro, mentre 2 milioni e 200 mila euro sono destinati agli artigiani per agevolazioni e sovvenzioni a titolo di contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa



ammissibile. Per le imprese del commercio, infine, 3 milioni e 700 mila euro. Tutti i bandi sono stati costituiti a fondo di rotazione, con mutui a 7

anni con un tasso dello 0,50%. Al fine di contrastare in maniera proattiva la piaga dell'usura il 30% dei fondi sarà destinato ai soggetti "non bancabili".

Lombardia: due bandi dedicati agli under 35

La Regione Lombardia, da sempre sensibile al tema dell'impiego giovanile, ha presentato due interessanti bandi, di cui, il primo destinato alle micro, piccole o medie imprese operanti nel campo manifatturiero, edile e di servizi alle imprese, per l'accesso a piattaforme Open Access. Compresi nel progetto anche i costi della consulenza e dei servizi ac-

cessori. La dotazione finanziaria ammonta a 500.000 euro, con copertura massima del 50% dei costi relativi all'impresa, fino a un massimo di 20.000 euro. La scadenza del bando è fissata al 1 giugno 2015.

Sempre dedicato agli under 35 è il bando per la creazione e lo sviluppo di communities innovative all'interno della piattaforma regionale Open Inno-

vation che andranno ad affiancare le generali strategie di specializzazione smart lombarde. Un bando quindi dedicato allo sviluppo di comunità virtuali che facciano da drive di competenze e professionalità. L'ammontare del finanziamento è pari a 500.000 euro nella misura del 50% dei costi fino ad un massimo di 12.500 euro. La scadenza è fissata al 30 giugno 2015.

Lombardia: bando per la concessione di contributi finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro e piccole imprese commerciali

Lombardia: bando per la concessione di contributi finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro e piccole imprese commerciali

Alla luce dei sempre più spiacevoli fatti di cronaca che vedono protagonisti involontari i commercianti, sempre più spesso bersaglio di furti, rapine e atti di vandalismo, la Regione Lombardia stanzia una dotatione finanziaria pari a 2.435.000,00

euro trasferita a Unioncamere Lombardia per la realizzazione e gestione del bando, bando per l'appunto finalizzato a supportare interventi mirati ad incrementare i sistemi di sicurezza e l'acquisto di dispositivi di pagamento per la riduzione del flusso di denaro contante. Le categorie ritenute maggiormente a rischio (gioiellerie, farmacie, tabaccai, distributori di benzina) avranno a disposizione risorse pari al 70% della somma totale,

mentre, il restante 30% va alle rimanenti categorie commerciali. Il contributo è a fondo perduto e pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili. Per le categorie maggiormente a rischio il tetto massimo dell'investimento è fissato a 10.000 euro, per le altre categorie invece, 5.000 euro. La presentazione delle domande potrà essere effettuata dal 15 al 31 gennaio 2015, il contributo sarà erogato entro il 15 luglio 2015.

Sicilia: bando per la selezione di nuove guide turistiche

L'assessore al turismo della Regione Sicilia ha reso nota la pubblicazione del bando dedicato alla selezione di nuove guide turistiche, in linea con il piano per la valorizzazione e qualificazione delle professioni turistiche in Sicilia. Requisiti fondamentali per partecipare al bando sono: la maggiore età, la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea o possessori di regolare permesso di soggiorno in Italia e una laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento in discipline turistiche, umanistiche, storico artistiche. E' obbligatorio allegare alla documentazione una ricevuta di pagamento di 50 euro destinata a coprire le spese di esami e necessaria per poter prendere parte alle verifiche. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 7 febbraio 2015.





Sicilia: bando per l'assegnazione bonus bebè

L' Asseggerato regionale per la Famiglia e le Politiche sociali ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale i criteri e le modalità per avere accesso al bonus bebè. Il contributo ammonta a 474 mila euro complessivi che saranno ripartiti tra le famiglie siciliane sulla base di una graduatoria semestrale riferita al reddito Isee, che deve essere inferiore ai 3.000 euro. L'erogazione sarà effettuata facendo riferimento alla divisione 2014, tenendo conto di una graduatoria per i nati dal 1 gennaio al 30 giugno 2014 e di un'altra, analoga, per i nati dal 1 luglio al 31 dicembre 2014. Gli aventi diritto al contributo dovranno compilare gli appositi moduli reperibili presso il comune di appartenenza. Requisito fondamentale è la cittadinanza italiana o comunitaria e la residenza nel territorio siciliano, il parto, inoltre, deve essere avvenuto in Sicilia. Nota stonata sono, ad onor del vero, i tempi di erogazione del



contributo, non rapidissimi, se si tiene conto che i contributi 2013 sono stati versati alle famiglie soltanto a metà del 2014.

Emilia Romagna: bando Ict per le piccole e medie imprese

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando per il sostegno e lo sviluppo delle imprese tramite l'introduzione di Ict e di innovativi strumenti di gestione. Il bando rientra nel Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale- Por Fesr 2007-

2013. Possono presentare domanda le piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Emilia Romagna e il cui intervento, tramite contributo, sia rivolto ad attività presenti sul territorio regionale. Gli interventi ammessi devono riguardare l'introduzione di strumenti informatici e

telematici avanzati. Le domande di contributo, in conto capitale fino al 45% della spesa ammissibile, che, a seguito dell' istruttoria della Regione, non può essere inferiore a 20 mila euro. Le domande per accedere al bando sono aperte dal 1 febbraio 2015 al 31 marzo 2015.

Le novità della legge di stabilità in materia di lavoro

In data 01.01.2015 è entrata in vigore la legge n. 190/2014 più nota come legge di stabilità pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014. Le tematiche inerenti specificamente la materia del lavoro sono:

Esonero contributivo per le nuove assunzioni

I datori di lavoro che nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 assumono a tempo indeterminato lavoratori hanno diritto ad un esonero contributivo sulla loro quota per un massimo di 8.060 euro per ciascun anno di un triennio, con esclusione dei premi INAIL. Queste le condizioni:

- a) sono esclusi i datori di lavoro domestici;
- b) non si applica al contratto di apprendistato;
- c) sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi precedenti l'assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro;
- d) sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona;
- e) l'assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l'impresa assumente, hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o subordinato come collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione, prestazioni accessorie, contratti intermittenti, contratti a termine;

f) nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che sono stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 2014 o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici.

L'incentivo per questo settore è a domanda. L'INPS evade le istanze, seguendo l'ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi. Le imprese debbono rispettare:

- a) la regolarità contributiva;
- b) la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- c) il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello;
- d) il rispetto dei diritti di precedenza previsti dall'art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012.

Cancellazione dell'art. 8, Co. 9, Legge n. 407/1990

A far data dal 1° gennaio 2015 viene cancellato (comma 121) l'incentivo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e dei cassaintegrati straordinari da un uguale periodo. Il Legislatore assicura il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

Incentivo alla natalità

Il comma 125 stabilisce che per ogni bimbo nato od adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 un assegno mensile di 80 euro da erogare fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nella famiglia: tutto questo, però, è condizio-

nato dal reddito del nucleo familiare che non deve superare i 25.000 euro annui, come risultanti dall'Isee. Il riconoscimento è per i cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 del D.L.vo n. 286/1998. Le modalità di erogazione saranno fissate entro il 30 gennaio da un decreto concertato del Presidente del Consiglio con i Ministri del Lavoro, della Salute e dell'Economia.

Responsabilità solidale nel contratto di trasporto

Con i commi 246 e 247 viene stabilita una solidarietà tra committente e vettore, fermo restando che essa è esclusa allorquando il committente abbia acquisito il DURC del vettore o ne accerti la regolarità via internet allorquando sarà resa disponibile dal Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto per conto terzi.

Si considera vettore anche l'impresa iscritta nell'apposito albo dell'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, allorquando esegua prestazioni di trasporto ad essa affidare dal raggruppamento al quale aderisce. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo delle imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto. Nel caso in cui non venga acquisito il DURC il committente resta obbligato in solido sia nei confronti del vettore che dei



sub vettori, entro un anno dalla cessazione del contratto di trasporto (e non entro in due previsti dall'art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 per il contratto di appalto), per le retribuzioni dei lavoratori impiegati, per la contribuzione e per i premi assicurativi, limitatamente alle prestazioni ricevute durante l'esecuzione del contratto. Il committente che ha onorato il debito può esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato.

Qualora il contratto non sia stato stipulato per iscritto ed il vettore non abbia acquisito il DURC, la responsabilità del committente si allarga agli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada. Lo stesso discorso va fatto per il vettore nei confronti del sub vettore (art. 6 – ter del D.L.vo n. 286/2005): se il primo acquisisce il DURC prima dello svolgimento del contratto e, poi, alla fine, viene esclusa la solidarietà. Il sub vettore non può affidare ad altri lo svolgimento della prestazione di trasporto pena la nullità, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate. In tal caso il sub vettore successivo ha diritto a percepire il compenso previsto per il primo sub vettore, dietro presentazione della fattura. In caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi il sub vettore che affida lo svolgimento della prestazione ad altro sub vettore assume gli oneri e le responsabilità connesse alla verifica della regolarità, rispondendone di-

rettamente. Eventuali controversie tra vettore e sub vettore sono sottoposte, prima del giudizio, quale condizione di procedibilità, alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, secondo la previsione del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014.

Modifiche alla normativa sui patronati

Con il comma 310 sono state introdotte significative modifiche alla legge n. 152/2001 che disciplina l'attività dei patronati: tutto questo postula, senz'altro, una modifica anche alle attività di controllo che il Ministero del Lavoro pone in essere attraverso il propri organi periferici di vigilanza, secondo le direttive che saranno fornite dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro. Viene, innanzitutto, prevista una riduzione del Fondi finalizzato al rimborso delle prestazioni: la contribuzione complessiva passa dallo 0,226% allo 0,207%.

- Le prestazioni erogate dai patronati continuano ad essere assolutamente gratuite.

Sono previsti nuovi requisiti per la costituzione dei patronati, cambiando ciò che doveva avvenire dal 2015 (sedi in 2/3 delle regioni ed il 2/3 delle province). Ora, le associazioni promotrici debbono avere:

a) presenza in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60% della

popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento;


b) presenza con sedi in almeno 8 paesi stranieri.

Queste sono le competenze complessive che possono esercitare i patronati in favore di soggetti privati e pubblici attraverso attività di sostegno, informativa, consulenza, supporto, servizio ed assistenza tecnica:

- a) previdenza ed assistenza sociale;
- b) diritto del lavoro;
- c) sanità;
- d) diritto di famiglia e delle successioni;
- e) diritto civile e legislazione fiscale;
- f) risparmio;
- g) tutela e sicurezza sul lavoro.

Tali attività possono essere svolte anche in favore di Pubbliche Amministrazioni od organismi europei. I patronati possono svolgere anche attività per i servizi anagrafici o certificativi o per la gestione di servizi di welfare territoriale. Con D.M. del Ministro del Lavoro, adeguato ogni quattro anni con decreto del Direttore Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, saranno individuate attività, tra quelle non obbligatorie, per le quali sarà possibile chiedere il pagamento per l'erogazione del servizio.

Pertanto vengono ridotti gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il finanziamento degli istituti di Patronato, sebbene in misura minore rispetto



alle prime previsioni: 35 milioni di euro in meno per il 2015. Si ridurranno, di conseguenza, i contributi previsti per i patronati, che passeranno dallo 0,226 allo 0,207 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014. È inoltre da sottolineare che entro il primo trimestre di ogni anno non sarà più assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza nei limiti dell'80% dell'ultimo consuntivo approvato, ma l'erogazione sarà limitata al 72% dello stesso importo. Un'altra importante novità introdotta con la Legge di Stabilità 2015 riguarda i nuovi requisiti per il riconoscimento degli istituti di patronato. Se in precedenza era necessaria la presenza in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale, a seguito delle nuove previsioni introdotte è richiesta la presenza in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri.

Altro importante punto della riforma riguarda la trasparenza contabile: all'ordinaria documentazione da produrre, viene affiancata l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza, definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero.

Centri per l'impiego

Con il comma 429 il Legislatore si propone di assicurare l'operatività dei centri per l'impiego, in un momento in cui l'Ente Provincia è stato fortemente modificato, con perdita di competenze (legge n. 56/2014), vi è in corso l'attuazione del programma europeo "Garanzia Giovani" e va approvato entro sei mesi il decreto delegato postulato dalla legge n. 183/2014 che dovrebbe portare alla costituzione dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione (ANO). Le Province e le città metropolitane possono erogare le retribuzioni per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e possono prorogare i contratti a termine e quelli di collaborazione coordinata e continuativa strettamente necessari per la realizzazione di attività di gestione dei

fondi strutturali e di interventi finanziati dagli stessi, a condizione che continuino ad esercitare le attività proprie dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Il Ministero del Lavoro può concedere anticipazioni per un massimo di 60 milioni di euro tratti dal Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo.

Sgravi contributivi legati a nuove assunzioni

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad istanza di interpello n. 34 del 17.12.2014, ha riscontrato un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la condizione dell'"incremento occupazionale netto" al fine di beneficiare degli sgravi contributivi legati a nuove assunzioni. Specificamente veniva richiesto al Dicastero adito se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell'assunzione. Il "Lavoro" ha precisato che ai fini della risoluzione del quesito occorre dunque verificare i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia. Relativamente la prima normativa ricorda che:

- il punto 17 degli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (G.U. 1995, C 334, pag. 4), così recita: "(...) è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione";
- secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U. 1996, C 213, pag. 4), alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2, il "numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di

dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA".

Risolutiva della questione è tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07, che ha espressamente stabilito che "gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione". Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata porta dunque alla conclusione secondo cui l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata" e dunque teorica.

Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione. Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:

- sin dal momento dell'assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
- al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l'incremento occupazionale effettivo. In conclusione, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l'incentivo va riconosciuto per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.". TFR in busta paga L'art. 1, con i commi da 26 a 34, disciplina le modalità operative relative alla immissione del trat-



tamento di fine rapporto maturato mensilmente in busta paga. Con l'introduzione del comma 756 bis all'interno dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (ex comma 26 dell'art. 1 della legge n. 190/2014), il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello domestico e quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere mensilmente in busta paga quanto maturato a titolo di TFR. La corresponsione mensile fa sì che quest'ultimo diventi integrazione della retribuzione, non soggetta a contributi previdenziali, ma assoggettata a tassazione ordinaria.

Il lavoratore può chiedere che venga monetizzata anche la quota già destinata al fondo pensione, in ciò innovando quanto previsto nel D.L.vo n. 252/2005 abrogando la precedente previsione che sanava la non revocabilità della scelta a favore del fondo previdenziale se non nell'ipotesi del totale riscatto della posizione pensionistica. La quota di TFR non incide sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro.

Una volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non può esser revocata fino al 30 giugno del 2018. Il datore di lavoro è tenuto a corrisponderla: restano fuori soltanto le imprese oggetto di procedura concorsuale

e quelle in crisi ex art. 4 della legge n. 297/1982. Il lavoratore otterrà un incremento della retribuzione (ma inferiore rispetto al maturato), condizionato dal fatto che la tassazione sarà quella ordinaria con l'applicazione dell'aliquota marginale IRPEF e delle addizionali, superiore a quella che avrebbe subito alla cessazione del rapporto di lavoro. vengono inoltre definite le seguenti peculiarità:

- a) I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR, possono accedere ad un apposito finanziamento garantito da uno specifico fondo INPS. L'impresa può chiedere alla banca che aderirà alla convenzione ABI su base volontaria, di anticipare la somma al lavoratore. Essa verrà restituita alla fine del rapporto di lavoro con un tasso dell'1,5% oltre allo 0,75% del tasso di inflazione
La banca, in caso di mancato pagamento da parte dell'azienda, è garantita dal Fondo INPS (con contro – garanzia dello Stato). Per ottenere il finanziamento il datore di lavoro dovrà chiedere all'INPS, apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore;
- b) esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS del

TFR relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti;

- c) obbligo di versamento di un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di TFR liquidata ai dipendenti;
- d) deducibilità fiscale dal reddito d'impresa di un importo pari al 6% del TFR liquidato;
- e) i datori di lavoro da 50 dipendenti in su deducono fiscalmente dal reddito d'impresa un importo pari al TFR maturato, ed hanno l'esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS relativamente alle quote liquidate ai dipendenti.

Finanziamento degli ammortizzatori sociali

Con 2.200 milioni di euro per ciascun anno 2015 e 2016 e con 2.000 per il 2017 e gli anni a seguire, vengono finanziati dal comma 107:

- a) la riforma degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- b) la riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive;
- c) il riordino dell'attività ispettiva;
- d) la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- e) gli oneri volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.



Le nuove NASPI- ASDI - DISCOLL

I Governo ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il testo del secondo decreto attuativo della legge n.183/2014 (c.d. Jobs Act), sulla "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpl). A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl), una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego(NASpl), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpl sostituirà le prestazioni di ASpl e miniASpl, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015. Specificamente è stato stabilito che:

1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpl sostituisce le prestazioni di ASpl e miniA-

Spl introdotte dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

2. Destinatari

Sono destinatari della NASpl i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASpl non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Requisiti

1. La NASpl è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio

del periodo di disoccupazione.

2. La NASpl è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

4. Calcolo e misura

1. La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. L'indennità è ridotta progressiva-



mente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASPl non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Durata

La NASPl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

6. Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

1. La NASPl è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decorrenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASPl spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Condizionalità

1. L'erogazione della NASPl è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:

a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPl alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

8. Incentivo all'autoimprenditorialità

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPl può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASPl non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASPl deve presentare al-



l'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. 4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l'importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpl è tenuto a restituirne per intero l'anticipazione ottenuta.

9. Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpl che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpl che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunque all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpl e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari

sostanzialmente coincidenti. In caso di mantenimento della NASpl, la prestazione è ridotta nei termini di cui all'articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpl, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunque all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

10. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASpl che intraprenda un'attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpl è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'appo-

sita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

11. Decadenza

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpl nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell'articolo 9;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10;
- c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpl;
- e) violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7.

12. Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della prestazione della NASpl, determinato ai sensi all'art. 4 comma 2.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo



inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni.

Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. Misura dell'indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013

Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

14. Disposizione di rinvio agli istituti in vigore

Alla NASPl si applicano le norme già operanti in materia di ASPl in quanto compatibili.

15. Assegno di disoccupazione (ASD)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASPI di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire

l'intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASpl sia impedita per effetto dell'operare del meccanismo di cui all'ultimo periodo dell'art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.

3. L'ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI, se non superiore alla misura dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l'ammontare massimo complessivo della prestazione.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno



economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell'occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

5. Il sostegno economico è condizionato all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all'ISEE, ai soli fini dell'accesso all'ASDI, è sottratto l'ammontare dei trattamenti NASpl percepiti;

b. l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;

c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;

d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell'ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell'ASDI al venir meno della condi-

zione di povertà;

e. le caratteristiche del progetto personalizzato;

f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;

g. i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;

i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;

j. l'individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;

k. le residue modalità attuative del programma.

8. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS. Nel limite dell'1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

9. All'eventuale estensione dell'ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

16. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all'accrédito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e al-



l'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La DIS-COLL è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla

cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

10. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del presente decreto.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito

inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015.

15. All'eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.



Crisi aziendale, trasferimento d'azienda e derogabilità art. 2112

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad istanza di interpello n. 32 del 17.12.2014, ha riscontrato un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4 bis e 5, della L. n. 428/1990 e se, specificamente, le condizioni previste dalla predetta disposizione per la derogabilità all'art. 2112 c.c., possano trovare applicazione anche alle fattispecie di società in stato di crisi aziendale non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore e/o per le quali sia stata accertata la condizione di insolvenza sia dal Ministero dell'economia o da un tribunale sezione fallimentare, "pur non essendo ammissibile ad una procedura concorsuale per carenza della condizione di ammissibilità soggettiva di impresa commerciale".

Il "Lavoro" si è espresso evidenziando che l'art. 47 citato disciplina anzitutto la procedura legata ad un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. "in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori", introducendo degli obblighi di informazione e di esame congiunto con le rappresentanze sindacali. Ai commi 4 bis e 5 la disposizione stabilisce inoltre:

- una derogabilità ai contenuti dell'art. 2112 c.c., "nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione", qualora il trasferimento riguardi aziende che versano in particolari condizioni (aziende delle quali

sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, comma 5 lett. c), della L. n. 675/1977; per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ri-strutturazione dei debiti);

- la non applicazione dello stesso art. 2112 c.c. "qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore (...)".

L'istanza di interpello presentata è dunque volta ad ottenere un chiarimento sulla applicabilità della disciplina in questione anche in relazione ad imprese che versino in condizioni del tutto analoghe a quelle appena descritte – in quanto destinatarie, per lunghi periodi, di trattamenti di integrazione salariale sia pur in deroga o dichiarate insolventi con provvedimenti adottati dal Ministero dell'economia o dalla sezione fallimentare di un tribunale – ma alle quali non siano applicabili le disposizioni in

materia di procedure concorsuali in quanto imprese non commerciali. Con riferimento a tali ipotesi va rilevato come il Legislatore, nell'art. 47 della L. n. 428/1990, abbia voluto introdurre una possibile deroga alle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c. – come noto volto principalmente al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda – con lo specifico fine, ribadito ai commi 4 bis e 5, di un mantenimento di (almeno parte) dei livelli occupazioni in relazione a situazioni di crisi aziendale difficilmente recuperabili.

Tali situazioni sono dunque esplicitate dal Legislatore attraverso un riferimento a fattispecie già "normate" e "certificate" ossia fattispecie per quali, ad esempio, sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, comma 5 lett. c), della L. n. 675/1977 o per le quali intervenga una procedura concorsuale. Tuttavia, nell'interpretare il complessivo quadro normativo, non può non evidenziarsi il rilievo che assume, da un lato, l'intento del mantenimento di standard occupazionali e, dall'altro, la semplice esigenza di "ancorare" lo stato di crisi ad un riconoscimento che, nello specifico, avviene da parte del MEF o di un tribunale. In ragione di quanto sopra è dunque possibile concludere nel senso che, qualora le imprese in questione versino inequivocabilmente – in quanto accertato da una pubblica autorità – in stato di crisi e, attraverso lo strumento del trasferimento d'azienda, possano mantenere, almeno parzialmente, il proprio standard occupazionale, possa trovare applicazione la disposizione citata di cui all'art. 47, commi 4 bis e 5, della L. n. 428/1990 concernenti la derogabilità all'art. 2112 c.c..".



Rimbors quote TFR da aziende sottoposte a procedure concorsuali

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad istanza di interpello n. 33 del 17.12.2014, ha reso lumi in merito ad un quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, circa la possibilità di richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all'art. 1, L. n. 291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell'attività lavorativa. L'interpellante pone, inoltre, la problematica afferente alla maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c. dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l'art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Dicastero adito ha, in primis evidenziato che, in risposta al primo quesito sollevato, si richiama quanto chiarito dall'INPS con circ. n. 141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della L. n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata L. n. 464, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro. Qualora le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai

limiti temporali indicati all'art. 5, comma 6, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione ex art. 3 della medesima Legge, tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste, ovvero quelle di cui agli artt. 1 e 2, della L. n. 223/1991 (INPS circ. n. 103/1995). La disposizione di cui all'art. 5 citato riveste, infatti, natura "sanzionatoria" e deroga alla regola generale sancita dall'art. 2, comma 2, L. n. 464/1972, perseguitando la propria finalità solo laddove sia applicata ai casi di crisi con prosecuzione dell'attività aziendale e pertanto non potrà essere applicata al di là dei casi espressamente previsti; di conseguenza l'effetto decadenziale non potrà esplicarsi con riferimento ai casi di trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 223/1991. Si ritiene tuttavia che la proroga per il secondo anno della crisi aziendale per cessazione di attività debba essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 5, comma 6, in quanto la fonte normativa per l'approvazione dei programmi di crisi per cessazione di attività si rinvie nell'art. 1 della medesima L. n. 223/1991, mentre l'art. 1 della L. n. 291/2004 si limita a disciplinare la proroga per il secondo anno di una fattispecie prevista dalla L. n. 223/1991; la crisi per cessazione di attività costituisce, infatti, una fattispecie della causale di intervento per crisi aziendale. In ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, appare opportuno invece ricordare che anche con riferimento alle imprese

sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell'attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l'impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS (cfr. INPS mess. n. 14963/2010). Per quanto concerne la terza questione, il "Lavoro" ha evidenziato che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell'attività dell'impresa. In quest'ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto. Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 223/1991, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso.

Nel corso del periodo di fruizione della CIGS si ritiene pertanto che continuino a maturare le quote di TFR in applicazione dei principi sopra enunciati con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.".



**LAVORO PUBBLICO - REITERAZIONE
DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO ALLE DIPENDENTI
DELLA P.A. - CONVERSIONE
IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO -
ESCLUSIONE - DIRITTO
DEL LAVORATORE ALLA TUTELA
RISARCITORIA - NATURA
- LIQUIDAZIONE - CRITERI**

(SENTENZA N. 27481 DEL 30/12/2014)

In materia di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in violazione delle norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori non determina la costituzione o la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va interpretato – con ri-

ferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico – nel senso di “danno comunitario”, quale sanzione “ex lege” a carico del datore di lavoro, e per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il criterio indicato dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010, né il criterio previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

